



**FLC CGIL**

**Ravenna**

federazione lavoratori  
della CONOSCENZA

*...in primo piano*

13/05/2021 n 53

## **Personale scolastico all'estero: trasmessa la nota per i trasferimenti fra le diverse sedi**

**Confermata anche quest'anno la circolare che consente solo i trasferimenti d'ufficio e quelli fra le Scuole Europee. La FLC CGIL rivendica l'attribuzione della procedura di mobilità alla contrattazione**



Con comunicazione alle sedi consolari e alle organizzazioni sindacali, il MAECI, confermando le disposizioni della [circolare 5 del 2017](#), i cui contenuti sono stati contestati e contrastati fin dal primo momento dalla FLC CGIL, comunica i termini per i trasferimenti volontari del personale delle Scuole Europee e per i trasferimenti d'ufficio, continuando a negare la mobilità al restante personale all'estero.

### **Trasferimenti a domanda nelle Scuole Europee**

Le domande di trasferimento relative al personale in servizio presso le Scuole Europee dovranno essere redatte compilando l'[Allegato B della circolare 5](#) e dovranno essere trasmesse via pec entro cinque giorni lavorativi, dalla data di pubblicazione della comunicazione, all'indirizzo di posta certificata dell'Ufficio ([dgsp.05@cert.esteri.it](mailto:dgsp.05@cert.esteri.it)) mettendo in copia la direzione della Scuola Europea di riferimento per opportuna conoscenza.

Per affissione all'albo sindacale

È consentita la revoca della domanda di trasferimento entro i medesimi termini. Scaduti i termini per la presentazione della domanda di trasferimento, non sarà più consentito integrare e/o modificare le preferenze già espresse (anche per quanto riguarda l'ordine delle medesime).

In base all'[art. 4, comma 2](#) dello Statuto del personale distaccato presso le Scuole Europee, l'Ufficio V chiederà il parere dell'Ispettore Nazionale competente in merito al trasferimento.

L'Ufficio V quindi procederà all'autorizzazione dei trasferimenti, redigendo graduatorie, distinte per codice funzione, relative al personale in servizio presso le Scuole Europee.

Le graduatorie saranno redatte sulla base dei criteri e dei punteggi indicati [nell'Allegato 1](#), per poi essere pubblicate sulla pagina web relativa alla sezione "Scuole italiane all'estero" del [sito internet ministeriale](#), alla voce relativa ai Trasferimenti.

Entro 3 giorni (festivi inclusi) dalla pubblicazione, chi ha presentato domanda di trasferimento potrà avanzare reclamo motivato all'Ufficio V, utilizzando l'indirizzo di posta certificata [dgsp.05@cert.esteri.it](mailto:dgsp.05@cert.esteri.it).

Le graduatorie definitive saranno pubblicate sulla pagina web relativa alla sezione "Scuole italiane all'estero" del [sito internet ministeriale](#), alla voce relativa ai trasferimenti.

In [allegato](#) il prospetto delle sedi disponibili.

## **Trasferimenti d'ufficio**

Il MAECI invierà formale comunicazione agli interessati, per il tramite delle Ambasciate e degli Uffici consolari competenti, sui trasferimenti disposti nei loro confronti.

La dichiarazione di accettazione e/o di rinuncia del trasferimento dovrà essere redatta compilando il modello allegato da inviare via pec all'indirizzo di posta certificata [dgsp.05@cert.esteri.it](mailto:dgsp.05@cert.esteri.it) – inserendo in copia gli Uffici diplomatici di riferimento per opportuna conoscenza - entro tre giorni dalla notifica del trasferimento d'ufficio.

Il mancato invio dell'accettazione e/o della rinuncia equivarrà a rinuncia, con conseguente restituzione ai ruoli metropolitani.

Successivamente, l'Ufficio V procederà alla pubblicazione dei trasferimenti d'ufficio sulla pagina web relativa alla sezione "Scuole italiane all'estero" del [sito internet ministeriale](#), alla voce relativa ai trasferimenti, dandone comunicazione all'interessato/a.

Per affissione all'albo sindacale

## Disposizioni comuni

**I trasferimenti saranno condizionati dalle procedure relative al perfezionamento del Decreto interministeriale di contingente, già firmato dal MAECI e dal MI.**

Tutto il personale in trasferimento è invitato a prendere visione del sito [www.viaggiasesicuri.it](http://www.viaggiasesicuri.it)

## La nostra posizione

La FLC CGIL continua la sua rivendicazione per restituire tutta la mobilità professionale del personale scolastico verso l'estero e fra le sedi estere alla regolazione contrattuale e per il superamento del Dlgs 64 del 2017 (applicativo della legge 107/2015), che tanti danni sta procurando ai corsi, ai dottorati ed alle scuole italiane all'estero.

Il trattamento della mobilità fra sedi estere, limitata su base volontaria alla sola mobilità del personale delle scuole europee, è lesivo delle prerogative contrattuali, giacché ridotto ad una circolare applicativa di una legge senza nessun tipo di coinvolgimento delle parti sindacali.

Il MAECI, nonostante le [ripetute sentenze](#) non consente nemmeno i trasferimenti dalle sedi particolarmente disagiate come invece previsto dal Dlgs 64/2017

# Esami di Stato di I e II grado 2020/2021: le nostre schede di lettura

**Sintesi e commento delle ordinanze ministeriali. Necessaria una nuova cultura della valutazione**



In vista dei prossimi adempimenti legati all'espletamento degli esami di stato di I e II grado, di cui avevamo dato conto con la [pubblicazione](#) delle relative Ordinanze Ministeriali, presentiamo due schede di approfondimento che illustrano gli adempimenti previsti per le istituzioni scolastiche in questa fase conclusiva dell'anno scolastico:

- [scheda concernente l'O. M. n. 52 del 3 marzo 2021](#), "Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021",

Per affissione all'albo sindacale

- [scheda concernente l'O. M. n. 53 del 3 marzo 2021](#), “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021”

Le ordinanze, a causa della pandemia, confermano anche per l'anno scolastico 2020/2021, la modalità semplificata, che abbiamo [già descritto](#), delle procedure per gli esami di Stato di I e II grado, con commissari interni nel secondo ciclo ed eliminazione delle prove Invalsi e dei PTCO dai previsti requisiti di ammissione. Si tratta di adattamenti e sospensioni temporanei che in ogni caso fanno riferimento ad una impalcatura ordinamentale figlia della cultura della valutazione contenuta nel DLgs 62/17 e nella L. 107/2015 che la FLC CGIL ha ripetutamente contrastato e che merita ulteriori riflessioni rispetto al compito e alla missione del sistema di istruzione nazionale.

La normativa sulla valutazione richiamata nel DLgs 62/17 ha il limite di non prestarsi a tradurre efficacemente i diversi livelli di apprendimento, né la complessa e articolata maturazione degli studenti, come soggetti in formazione. La scelta di utilizzare la valutazione espressa in chiave numerica, si è scontrata in questi anni con le più consolidate teorie docimologiche e, solo con l'[Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020](#) è stato introdotto il giudizio descrittivo al posto dei voti numerici nella valutazione periodica e finale della scuola primaria, come stabilito dalla legge 41/20. La nuova norma conferma che la valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo ha per oggetto il processo di apprendimento, mentre, per quanto rimane ancora normato dal DLgs 62/17, come appunto le procedure relative agli esami di stato, valutazione finale e valutazione degli apprendimenti sono considerate pratiche con finalità di misurazione, come dimostrato dall'importanza attribuita ai test INVALSI.

Il valore della valutazione, invece, risiede principalmente nella funzione formativa e orientativa, in quanto parte integrante del processo educativo, realizzato affinché gli studenti prendano coscienza delle proprie potenzialità e possano costruire il proprio progetto di vita. Una scuola che si ponga tali obiettivi ha bisogno di particolari condizioni per essere efficace, condizioni certamente non consentite da una idea di scuola basata sul modello delle classi pollaio e sulla politica dei risparmi, incapace di prevedere risorse e strumenti adeguati allo sviluppo dell'allievo e del cittadino, per presidiare il rischio di insuccesso formativo e di dispersione scolastica e favorire il lifelong-learning.

A partire dall'a.s. 2020/21, come previsto dalla [nota del MI 15598 del 2 settembre 2020](#), e dal [D.M. 88 del 6 agosto 2020](#), nella conduzione del colloquio previsto dagli esami di Stato del secondo ciclo, la commissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello Studente, il [nuovo strumento](#) che raccoglie l'indicazione delle competenze, conoscenze e abilità anche professionali, le attività culturali, sportive e di volontariato svolte in ambito extrascolastico, le attività di PCTO ed eventuali altre certificazioni conseguite. Il Curriculum richiama la visione implicita alla legge 107 di un modello di istruzione che immagina lo studente/capitale umano, predisponendolo ad una logica di maggiore/minore appetibilità per il mercato del lavoro, attraverso il conseguimento di crediti/titoli. Riteniamo che le esperienze degli studenti, anche quelle maturate in ambito extra scolastico, debbano essere considerate, invece, informazioni necessarie per una più adeguata individualizzazione degli apprendimenti all'interno del percorso scolastico, nella sua costruzione e svolgimento, affinché la scuola sia in grado di predisporre tutti gli adattamenti necessari al pieno sviluppo di ciascuno, per una formazione globale dell'uomo e del cittadino. Resta opportuna, naturalmente, anche e soprattutto nella

Per affissione all'albo sindacale

fase della valutazione finale, una conoscenza complessiva degli studenti, fatto già preesistente al Curriculum, mediante la valutazione del percorso scolastico, ma non in una logica certificatoria spendibile al di fuori del contesto scolastico. Pur non potendo annullare le diverse condizioni di partenza degli alunni, la scuola della Costituzione, è chiamata a rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo di ciascuno, non certificando le diseguali occasioni di formazione extra scolastica, ma offrendo a tutti pari opportunità di crescita nell'arco del ciclo di studi.

La FLC CGIL considera sempre più urgente aprire una nuova stagione di dibattito pedagogico e didattico sulla cultura della valutazione perché valutare non sia considerata una mera attestazione di crediti, ma possa essere lo strumento in grado di rappresentare il percorso di apprendimento e di crescita umana e sociale di tutti gli studenti.

## **Fase transitoria per i precari e riforma del reclutamento sono due processi interconnessi, necessari per garantire una formazione adeguata ai docenti della secondaria**

**Chi parla di sanatoria dimostra incompetenza rispetto al sistema di reclutamento italiano**



Il sistema di reclutamento del nostro Paese, riformato da ultimo nel 2018 con l'abolizione del FIT e l'avvio dei concorsi ordinari e straordinari fa acqua da tutte le parti e a dimostrarlo sono i numeri del precariato, lievitati al punto da superare le 200 mila unità. Nell'anno in cui il Ministero dell'Istruzione è stato sotto la guida di Azzolina la scuola ha conosciuto il record storico delle supplenze e delle cattedre scoperte. I proclami di luglio sulle 84 mila assunzioni hanno dovuto sommessamente lasciare il passo ai numeri impietosi emersi dall'informativa sindacale dello scorso

settembre, da cui emergeva chiaramente che il 78% di quei posti, pari a 65.514 erano rimasti inassegnati.

	<b>POSTI VACANTI DEL CONTINGENTE</b>	Posti vacanti su materia	Posti vacanti su sostegno	<b>TOTALE POSTI ASSEGNATI</b>	<b>TOTALE POSTI NON ATTRIBUITI</b>
	<b>84.808</b>	64.175	21.453	<b>19.294</b>	<b>65.514 (78%)</b>

Per affissione all'albo sindacale

Posti assegnati su materia		17.637			
Posti assegnati su sostegno			1.657		

## Cosa è cambiato con l'abolizione del FIT e il ritorno ai concorsi abilitanti?

Il FIT era un modello di reclutamento incentrato sulla formazione, il percorso prevedeva l'acquisizione di 100 CFU, tra esami, laboratori e tirocinio. 3 anni di durata per i neo laureati e 2 per i precari erano francamente eccessivi, considerato che l'ultimo anno si riceveva un contratto di supplenza al 31 agosto su posto vacante, che avrebbe potuto essere assimilato all'anno di prova assumendoli direttamente con contratto a tempo indeterminato.

Il FIT prevedeva una fase transitoria, con una quota di assunzioni dedicata ai precari: il primo anno il 100% dei posti ai precari con tre anni di servizio, il secondo anno l'80%, e così via fino ad arrivare all'assorbimento del precariato.

L'accesso all'insegnamento era graduale e guidato, tirocinante e tutor erano coinvolti in un progetto comune di formazione e innovazione didattica con la ricerca-azione.

Abolito il FIT nel 2018 dal Ministro Bussetti siamo tornati ai concorsi abilitanti, la tipologia di reclutamento in vigore fino al 2000. La selezione però è più lunga, con quiz pre-selettivi, 2 prove scritte e l'orale. La formazione è stata surrogata dai pacchetti da 24 CFU, acquisiti anche on-line, di fatto il neo assunto deve auto-formarsi con l'esperienza.

Anche ai docenti precari con il concorso straordinario viene offerta la formazione con i 24 CFU, ma la prova scritta è una sola e poi si sostiene l'orale nell'anno di prova. Lo straordinario somiglia molto ai vecchi concorso ordinari, in vigore fino al 2000. Anche lì c'era un'unica prova scritta, ma era di solito un tema da sviluppare ampiamente e i tempi erano molto più distesi rispetto ai 150 minuti per 5 quesiti a risposta aperta assegnati ai precari di oggi.

Rispetto al FIT, e in generale a tutti i percorsi formativi abilitanti preesistenti (SSIS e TFA), il rapporto tra tempi della formazione e tempi della selezione è rovesciato: il concorso impiega tempo e risorse sulle selezioni e pochissimo alla formazione. Nei percorsi abilitanti le selezioni sono rapide e tempo e le risorse sono destinate prevalentemente alla formazione.

Da ultimo è utile ricordare che il FIT non aveva costi a carico dei corsisti, l'importo della formazione era a carico dello stato ed erano previsti assegni per contribuire alle spese degli specializzandi per circa 400 euro mensili (ovviamente i precari avrebbero fatto la formazione lavorando e percependo lo stipendio della scuola).

Per affissione all'albo sindacale

## Conclusioni

La scelta di cancellare il FIT e passare al concorso ordinario è stato un errore gravissimo, che ha scatenato conflitti tra neo-laureati e precari, favorendo operazioni di strumentalizzazione delle persone ai fini elettorali. Mentre la politica ancora oggi alimenta tali conflitti la scuola subisce il disfunzionamento delle cattedre scoperte.

Ecco il quadro che ci aspetta al 1° settembre 2021.

Posti vacanti (non assegnati ai ruoli lo scorso anno)	Nuovi Pensionamenti	Incremento organico sostegno	Incremento organico infanzia	Totale
66.334	35.090	5.000	1.000	<b>107.424</b>

### Le nostre proposte:

- 1.Sviluppare subito una soluzione per coprire le cattedre vacanti entro il 1° settembre, in maniera da mettere la scuola in condizioni di operare bene e far recuperare il gap acquisito sia a causa dei disfunzionamenti delle nomine dei supplenti dello scorso anno, sia a causa della pandemia
- 2.prevedere una fase transitoria destinata ai precari con tre annualità di servizio, con una procedura finalizzata alle assunzioni e al conseguimento dell'abilitazione costituita in 3 step: graduatoria per titoli, formazione, prova orale
- 3.prevedere analogo procedura per i docenti specializzati nel sostegno, con una graduatoria per titoli, e prova orale di conferma in ruolo, nell'anno di prova e formazione
- 4.riportare al centro del reclutamento una solida formazione in ingresso: infatti mentre nella scuola primaria con la Laurea in SFP esiste e funziona bene un percorso formativo efficace, per i docenti della secondaria questo manca del tutto. Occorrono percorsi abilitanti di durata annuale strutturati in collaborazione tra scuola e università, con risorse adeguate sia per organizzarli, che per sostenere i costi dei corsisti (risorse del PNRR). I percorsi devono essere:
  - banditi con regolarità
  - programmati in funzione delle cattedre disponibili
  - finalizzati all'assunzione dei docenti specializzati/abilitati che completano la formazione.

Per affissione all'albo sindacale